

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA A ORARIO PROLUNGATO

del 17 luglio 2018

Il Municipio di Locarno,

richiamati il Regolamento comunale sulle prestazioni degli istituti scolastici e giovanili del 18 giugno 2007 e l'art. 192 LOC,

o r d i n a:

Art. 1 **Generalità**

¹Nell'ambito della scuola dell'infanzia della Città di Locarno sono istituite una o più sezioni a orario prolungato.

²L'orario prolungato è un servizio di accoglienza che persegue obiettivi complementari a quelli della formazione scolastica e si inserisce nel settore sociale favorendo la conciliabilità famiglia-lavoro.

³Una famiglia può iscrivere il(la) proprio(a) figlio(a) al pre-scuola, al doposcuola, alla giornata completa oppure al mercoledì pomeriggio.¹

Art. 2 **Organizzazione**

¹Durante il periodo scolastico il servizio di scuola dell'infanzia a orario prolungato, a dipendenza del numero di iscritti e delle esigenze di razionalizzazione, può essere organizzato in una sede differente da quella ove gli allievi sono scolarizzati; in questo caso verranno accompagnati da una sede all'altra a cura e spese del Comune di Locarno.¹

²L'assegnazione della sede del servizio sarà stabilita dall'Istituto in funzione della sede di scolarizzazione.

³Il numero massimo di utenti del servizio di scuola dell'infanzia a orario prolungato, laddove organizzato, viene definito dalla Direzione delle scuole comunali di Locarno in funzione della struttura logistica e del personale educativo disponibile.

⁴Per usufruire del servizio durante i periodi d'apertura delle vacanze scolastiche sarà necessaria un'iscrizione separata poiché la normale iscrizione è valevole unicamente per l'anno scolastico. La Direzione delle scuole comunali di Locarno, sulla base del numero di allievi iscritti, si riserva di modificare la sede del servizio e in questi periodi lo spostamento alla sede di riferimento è organizzato dalle famiglie.¹

Art. 3¹**Periodi d'apertura**

I servizi sono aperti tutto l'anno, ad eccezione delle vacanze natalizie e del periodo estivo.

Art. 4¹**Iscrizioni / Frequenza / Disdetta**

¹Le iscrizioni ai servizi extrascolastici durante il regolare anno scolastico (settembre-giugno) devono essere effettuate nel periodo dal 1° giugno al 30 giugno precedente l'inizio del detto anno scolastico.

²Le iscrizioni ai servizi extrascolastici che avranno luogo durante le vacanze scolastiche (settembre - giugno) devono essere effettuate due settimane prima l'inizio del detto periodo.

³La frequenza senza interruzioni ai servizi extrascolastici è obbligatoria e l'iscrizione è pertanto valevole per l'intero anno scolastico (settembre-giugno), per la frequenza durante le vacanze scolastiche è possibile iscriversi a giornata intera o a mezza giornata.

Art. 5**Richieste d'iscrizione**

¹La scuola dell'infanzia a orario prolungato è destinata agli allievi delle scuole dell'infanzia dell'Istituto Scolastico comunale di Locarno, applicando il seguente ordine di priorità:

- a. famiglie monoparentali in cui il genitore esplica un'attività lavorativa con orario di lavoro che non consente di accudire i figli negli orari di prescuola, pranzo o doposcuola;
- b. famiglie in cui i genitori, per gravi motivi, non sono in grado di accudire temporaneamente i loro figli;
- c. famiglie segnalate dai servizi sociali o dall'Autorità regionale di protezione;¹
- d. famiglie in cui entrambi i genitori contribuiscono con il lavoro al sostentamento del nucleo familiare e in cui l'orario di lavoro non consente di accudire i figli negli orari di prescuola, pranzo o doposcuola.

²Ritenuta la precedenza per le categorie di cui alla lett. a, b, c, nel caso in cui il numero di iscritti di cui alla lett. d, sia superiore al numero di utenti ammissibili, la Direzione delle scuole comunali di Locarno procede ad una valutazione dei singoli casi e in seguito stabilisce un ordine di accesso. La valutazione dei singoli casi tiene conto dei seguenti criteri: reddito lordo complessivo, numero di figli e orario di lavoro dei genitori.

³La famiglia che richiede l'ammissione dovrà presentare una certificazione compilata dal datore di lavoro sul questionario messo a disposizione dalla Direzione delle scuole comunali di Locarno. Sul questionario dovranno essere indicati il reddito lordo, il luogo e l'orario di lavoro.

⁴Per reddito lordo complessivo si intende la retribuzione familiare complessiva certificata dal datore di lavoro mediante un attestato di salario recente, con aggiunti i seguenti eventuali importi:¹

- a. pensioni alimentari incassate dal coniuge divorziato o separato;
- b. prestazioni AVS/AI e/o per orfani;
- c. altre rendite o prestazioni assicurative.

Art. 6**Tassa di partecipazione giornaliera per figlio durante il periodo scolastico**

¹La tassa di partecipazione giornaliera a carico della famiglia viene differenziata sulla base del reddito lordo e del reddito determinante, consistente quest'ultimo nel reddito/i di cui al cpv. 4 dell'art. 5, dedotti i seguenti importi:

- a. assegni per figli;
- b. contributi di legge AVS/AI/IPG/AD;
- c. pensioni alimentari corrisposte al coniuge divorziato o separato;
- d. l'importo di deduzione ammesso per il calcolo dell'imposta cantonale, riferito a ogni figlio minorenni non iscritto ai servizi scolastici comunali e per ogni figlio maggiorenne ancora agli studi, al cui sostentamento provvede la famiglia.

²Il dettaglio delle tasse di partecipazione è allegato quale tabella no. 1 allegata alle presenti norme.

Art. 7**Riduzioni**

Alle famiglie con due o più figli iscritti alla scuola dell'infanzia a orario prolungato viene computata per ogni figlio una tassa di partecipazione (art. 6) pari al 60%, fermo restando l'applicazione della retta minima come previsto dalle tabelle allegata alla presente Ordinanza.

Art. 8¹**Tassa di partecipazione giornaliera per figlio al di fuori del periodo scolastico**

¹Durante le vacanze autunnali, di Carnevale, di Pasqua la tassa di partecipazione a carico delle famiglie viene calcolata sulla base dei criteri di cui all'art. 6 cpv. 1.

²Il dettaglio delle tasse di partecipazione è allegato quale tabella no. 2 alle presenti norme.

³Alle famiglie con due o più figli iscritti al servizio durante le settimane di chiusura della scuola viene computata per ogni figlio una tassa di partecipazione pari all'85%.

Art. 9¹**Orario giornaliero**

¹Gli ospiti della scuola dell'infanzia a orario prolungato sono accolti a partire dalle ore 06:45 ma non oltre le ore 07:45 e devono essere ripresi entro le ore 18:45.

²Nei periodi in cui la scuola dell'infanzia è aperta, gli iscritti al servizio sono inseriti nelle sezioni ad orario normale, di regola, dalle 08:30 alle ore 15:30 (il mercoledì dalle ore 08:30 alle ore 11:30).

³Durante i giorni al di fuori del periodo scolastico, gli allievi sono accolti dalle ore 06:45 alle 07:30 oppure dalle ore 08:30 ma non oltre le ore 09:00 e tra le ore 17:00 e le 18:45.

⁴Gli allievi iscritti unicamente per la mattina (mezza giornata) dovranno essere ripresi alle ore 11:30, mentre coloro che sono iscritti unicamente per il pomeriggio (mezza giornata) dovranno giungere entro le ore 11:30 (pasto compreso) oppure alle ore 13:30 (pomeriggio senza pasto).

Art. 10
Frequenza

¹I detentori dell'autorità parentale s'impegnano affinché la frequenza risulti regolare; le assenze devono essere preliminarmente annunciate al personale responsabile o alla Segreteria delle Scuole.¹

²Nel caso dovessero verificarsi nel corso dell'anno dei cambiamenti nell'ambito familiare o professionale, i genitori sono tenuti a comunicarlo per iscritto alla Direzione delle scuole comunali di Locarno.

Art. 11
Rimborso

La partecipazione irregolare e/o non completa non dà diritto ad alcun rimborso totale o parziale. È fatta eccezione per:

- a. assenze per malattia e/o infortunio comprovate da certificato medico; in questo caso il rimborso è calcolato in base ai giorni di assenza, fino ad un massimo del 90 % della tassa.
- b. assenze già nel normale orario scolastico.

Art. 12
Esclusione dal servizio

La partecipazione al servizio può essere sospesa, rispettivamente non accettata o revocata, nei seguenti casi:

- a. nel caso in cui l'utente tenga ripetutamente, nei confronti dei compagni o degli operatori, un comportamento gravemente scorretto o irrispettoso, o tale da mettere in pericolo l'incolumità propria o altrui, dopo almeno un richiamo formale esso può essere estromesso dal servizio, senza diritto ad alcun rimborso;
- b. qualora i detentori dell'autorità parentale non siano in regola con il pagamento delle partecipazioni finanziarie di cui alle disposizioni della presente Ordinanza;
- c. in caso di costante e non giustificata irregolarità di presenza, così come di reiterata inadempienza dell'obbligo di notifica dell'assenza (art. 10 cpv. 1).

Art. 13¹
Modalità di riscossione

Le tasse di frequenza e le partecipazioni vengono prelevate tramite fatturazione mensile.

Art. 14
Rimedi di diritto e esecutività

¹Contro le decisioni che stabiliscono gli importi a carico delle famiglie è dato il reclamo al Municipio entro 15 giorni, le cui decisioni sono impugnabili al Consiglio di Stato entro 30 giorni. Le decisioni del Consiglio di Stato sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni.

²Le decisioni che stabiliscono la partecipazione delle famiglie, una volta cresciute in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive secondo gli art. 80 LEF e 28 LALEF.

Allegate:

- Tabella no. 1 - Tassa di partecipazione durante l'anno scolastico.
- Tabella no. 2 - Tassa di partecipazione durante le vacanze.

Ordinanza adottata con risoluzione municipale no. 6030 del 17 luglio 2018. Pubblicazione a norma dell'art. 192 LOC dal 10 agosto al 14 settembre 2018. Entrata in vigore: anno scolastico 2018/2019.

¹Modifiche adottate con risoluzione municipale n°. 4606 del 9 maggio 2023. Pubblicazione all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 25 maggio 2023 al 23 giugno 2023.

TABELLA NO. 1 – Tassa di partecipazione durante l’anno scolastico:¹

Reddito famiglia (CHF)	Tassa per figlio			
	Mattino dalle 6:45-7:45 alle 8:30	Pomeriggio dalle 15:30 alle 17:00- 18:45	Mercoledì dalle 11:30 alle 17:00-18:45	Giornata completa dalle 6:45-7:45 alle 15:30-17:00- 18:45
Fino a 40'000	5 CHF	6 CHF	7 CHF	8 CHF
Da 40'001.- a 50'000.-	6 CHF	7 CHF	8 CHF	9 CHF
Da 50'001.- a 60'000.-	7 CHF	8 CHF	9 CHF	10 CHF
Da 60'001.- a 70'000.-	8 CHF	9 CHF	10 CHF	11 CHF
Da 70'001.- a 80'000.-	9 CHF	10 CHF	11 CHF	12 CHF
Da 80'001.- a 90'000.-	10 CHF	11 CHF	12 CHF	13 CHF
Da 90'001.- a 100'000.-	13 CHF	14 CHF	15 CHF	16 CHF
Da 100'001.- a 120'000.-	16 CHF	17 CHF	18 CHF	19 CHF
Oltre 120'001	19 CHF	20 CHF	21 CHF	22 CHF

TABELLA NO. 2 - Tassa di partecipazione durante le vacanze scolastiche:¹

Reddito famiglia (CHF)	Tassa per figlio		
	Mezza giornata senza pranzo	Mezza giornata con pranzo	Giornata completa dalle 6:45-7:45 alle 17:00-18:45
Fino a 40'000	10 CHF	15 CHF	25 CHF
Da 40'001.- a 50'000.-	11 CHF	16 CHF	26 CHF
Da 50'001.- a 60'000.-	12 CHF	17 CHF	27 CHF
Da 60'001.- a 70'000.-	13 CHF	20 CHF	28 CHF
Da 70'001.- a 80'000.-	14 CHF	21 CHF	31 CHF
Da 80'001.- a 90'000.-	15 CHF	25 CHF	35 CHF
Da 90'001.- a 100'000.-	17 CHF	27 CHF	37 CHF
Da 100'001.- a 120'000.-	19 CHF	29 CHF	39 CHF
Oltre 120'001	21 CHF	31 CHF	41 CHF